

COPIA

<b>Comune di Rieti</b>	<b>DELIBERAZIONE N. 78</b>
Provincia di Rieti	<input type="checkbox"/> Soggetta invio Capigruppo Consiliari



### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER I NUOVI EDIFICI E QUINQUENNALE DELLE TABELLE PARAMETRICHE COMUNALI PER CONTRIBUTI AFFERENTI IL COSTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DOVUTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

L'anno 2022, addì 18 del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
Cicchetti Antonio	Sindaco	Presente
Sinibaldi Daniele	Vice Sindaco	Assente
Domeniconi Onorina	Assessore	Presente
De Santis Oreste	Assessore	Assente
Emili Antonio	Assessore	Presente
Formichetti Gianfranco	Assessore	Presente
Guadagnoli Emiliana	Assessore	Presente
Palomba Giovanna	Assessore	Assente
Valentini Claudio	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott ssa Laura Mancini.  
Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 26 maggio 1978, n. 204 sono state approvate le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie, ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35;
- l'ultimo aggiornamento sia del costo di costruzione che del costo per le opere di urbanizzazione (tabelle parametriche) è stato stabilito con determinazione Dirigenziale n° 830 del 29 giugno 2017
- il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01 stabilisce che: *...Omissis "Nei periodi intercorrenti per le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)"...Omissis;*

### CONSIDERATO che:

- dalla normativa sopra esposta risulta l'obbligatorietà per l'Amministrazione Comunale di adeguare la misura del contributo del costo di costruzione e dei costi effettivi delle opere di urbanizzazione;
- dalla relazione tecnica che si allega alla presente sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale, si rileva che:
  - per le urbanizzazioni il nuovo coefficiente moltiplicatore, riferito al 31 dicembre 2021, è pari a: 1,00504221 da applicare alle tabelle parametriche vigenti (determinazione Dirigenziale n. 830/2017)
  - il nuovo costo di costruzione, per i nuovi edifici riferito alla data del 31 dicembre 2021, è pari a: € 860,57
  - è necessario stabilire che nel caso di interventi su edifici esistenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/01 (ristrutturazione edilizia) il costo di costruzione degli stessi non deve superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dell'art. 16 comma 9° dello stesso D.P.R.;
- l'aggiornamento ISTAT è stato effettuato dal Settore IV - Edilizia e Urbanistica con riferimento all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale alla data del 31 dicembre 2021, ultimo dato annuale disponibile;
- le maggiori entrate derivanti dal presente aggiornamento trovano allocazione nei capitoli di bilancio all'uopo già istituiti sulla scorta delle previsioni fornite nel redigendo bilancio previsionale 2022-2024;

Visto il piano triennale della trasparenza, di cui si attesta il rispetto;

Visto il piano triennale anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/90, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente del Settore, firmatario del presente atto;

Verificati che non sussistono adempimenti in materia di privacy;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 modificata dalla legge regionale n. 71 del 18 giugno 1980;

VISTA la legge regionale del 10 maggio 2001 n. 10 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la vigente strumentazione urbanistica comunale;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Su indicazione dell'Assessore all'Urbanistica ed ai LL.PP. Avv. Antonio Emili;

Per quanto tutto sopra premesso,

#### PROPONE

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato A "Relazione Tecnica";
- 3) di fissare il coefficiente moltiplicatore pari a: 1,00504221 da applicare ai parametri tabellari per la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione di cui alle vigenti tabelle parametriche allegate alla determinazione Dirigenziale n. 830 del 29 giugno 2017;
- 4) di fissare in euro 860,57 al metro quadro di superficie utile il costo di costruzione dell'edilizia residenziale per l'anno 2021;
- 5) di stabilire che nel caso di interventi su edifici esistenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/01 (ristrutturazione edilizia) il costo di costruzione degli stessi non deve superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dell'art. 16, comma 9 dello stesso D.P.R.;
- 6) di aggiornare, per effetto degli adeguamenti di cui ai precedenti punti 4) e 5), gli oneri dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 23 dicembre 2004, n. 398 avente per oggetto *"art. 32, 40° comma della Legge 24 novembre 2003, n. 326 e art. 7, 1° comma, lett. b) della Legge Regionale 8 novembre 2004, n. 12 - Nuovo Condono Edilizio. Determinazione dell'amministrazione comunale in ordine ai diritti ed oneri dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi"*;
- 7) di dare atto che l'aggiornamento ISTAT è stato effettuato dal Settore IV - Edilizia e Urbanistica con riferimento all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale alla data del 31 dicembre 2021, ultimo dato annuale disponibile;
- 8) di autorizzare gli uffici all'applicazione della presente deliberazione;

9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Emanuele Grillo;

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza.

IL DIRIGENTE SETTORE IV  
Ing. Roberto Di Marco

ALLEGATO <sup>"A"</sup>..... ALLA DELIBERAZIONE <sup>G.C.</sup>.....  
N° 78..... DEL 18/05/2022



# COMUNE DI RIETI

Settore IV – Pianificazione e Gestione del Territorio

**Allegato A**

**“Relazione Tecnica”**

## ***Allegato "A"***

### **Sommario**

#### **- Premessa**

#### **- Metodologia**

- 1. Costo di Costruzione*
- 2. Oneri di Urbanizzazione*

#### **- Conclusioni**

#### **- Riferimenti Legislativi**

### Premessa

Prima di procedere all'illustrazione della metodologia usata per l'aggiornamento sia del costo di costruzione che delle tabelle parametriche, occorre fare un breve excursus sull'evoluzione storica-normativa e dei provvedimenti che sono stati adottati fino ad oggi.

La legge 28 gennaio 1977, n. 10 "*Norme sull'edificabilità dei suoli*", all'art. 3 stabilisce che il rilascio della concessione comporta una corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, nell'art. 5 definisce le tabelle parametriche e come queste devono essere redatte, determinando nel successivo art. 6 determina il costo di costruzione cui attenersi.

Con la legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "*Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie*" si stabiliscono le modalità ed i parametri da applicare per la redazione delle tabelle parametriche comunali.

Nell'anno 1978 il Comune di Rieti, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 1978 n. 204, adottò le tabelle parametriche seguendo i dettami delle due sopracitate norme che formeranno il corpus sul quale applicare i successivi aggiornamenti calcolati secondo i valori del costo di costruzione stabiliti dai D. M. dell'8 giugno 1989 (deliberazione della Giunta Municipale n. 1062/1989) e del 26 giugno 1990, dagli indici dell'ufficio regionale del Lazio dell'Istituto Centrale di Statistica (deliberazione della Giunta Comunale n. 1083/1995) e dagli indici ISTAT così come normata con deliberazione della Giunta Comunale n. 124/1998.

Più recentemente i maggiori interventi che hanno riguardato questa materia sono stati prevalentemente due e nello specifico: il primo è stato adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 177/1999 nella quale si è ravvisata la necessità di redigere nuovamente le tabelle parametriche aggiornandole insieme al costo di costruzione, al fine di avere dei prospetti chiari su cui lavorare, eliminando altresì tutti i moltiplicatori che si erano man mano venuti a creare con i vari aggiornamenti succedutisi nel tempo. Con determinazione dirigenziale n. 659/2006 giova precisare, per avere un quadro il più esaustivo possibile, che essendo cambiata la base su cui effettuare il calcolo ai sensi della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (art. 282 comma 1) è stata presa come base di partenza il 50% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata così come stabilito dalla Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 9678/1996 il che ha portato un conseguente aumento sia del costo di costruzione che dei valori delle tabelle parametriche.

Annualmente, il costo di costruzione è stato aggiornato fino ad arrivare alla determinazione dirigenziale n. 1088/2011. Con tale provvedimento è stata presa come nuova base di calcolo il valore massimo ammissibile stabilito dalla Deliberazione della

Regione Lazio 30 aprile 2004 , n. 355 e sono state "revisionate" ed aggiornate sia le tabelle parametriche che il costo di costruzione.

L'ultimo aggiornamento, è stato effettuato con la determinazione Dirigenziale n. 830/2017 la quale ha rettificato ed aggiornato le determinazioni Dirigenziali n. 1702/2012 e n. 1088/2011 tenendo conto altresì di quanto prescritto in materia dalla legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3.

## Metodologia

### 1. Costo di costruzione

Per effettuare l'aggiornamento si è proceduto secondo i dettami previsti dal comma 9 art. 16 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380 che recita: *"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione."* Nello specifico la Regione Lazio, non avendo determinato il nuovo costo di costruzione, né tanto meno avendo definito un coefficiente di aggiornamento nella metodologia si è proceduto a calcolare la variazione percentuale secondo l'indice ISTAT nel periodo che va dal dicembre 2016 al dicembre 2021, al fine di poter aggiornare il costo attuale che di seguito si illustra:

#### **Aggiornamento costo di costruzione secondo la variazione ISTAT**

Indice generale ISTAT dicembre 2016 = 106,9

Indice generale ISTAT dicembre 2021 = 110,3

Coefficiente di raccordo tra le basi 2010 e 2015 = 1,064

**Calcolo della variazione percentuale:**

$$\{[(110,30/106,90) \times 1,064] \times 100\} - 100 = 0,97840972\%$$

**Coefficiente moltiplicatore con variazione ISTAT: 1,009784**

**Nuovo costo base di nuova costruzione comprensivo di variazione ISTAT:**

$$852,23 \times 1,009784 = \text{€ } 860,57$$

## 2. Oneri di urbanizzazione

L'aggiornamento delle tabelle parametriche è stato redatto seguendo quanto prescritto dall'art.22 della Legge Regionale 12 settembre 1977 n. 35 che recita:"...La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento quinquennale in relazione all'andamento dei costi. Il contributo si intende adeguato automaticamente in aumento o in proporzione all'80% della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici determinato periodicamente dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della L.10/77", per calcolare tale variazione percentuale del costo di costruzione, nel periodo che intercorre tra la determina dirigenziale 830/2017 (ultimo aggiornamento delle tabelle parametriche) ed il costo aggiornato ad oggi, si è proceduto nel modo seguente:

Costo di costruzione precedente: € 855,18

Costo di costruzione attuale: € 860,57

Calcolo della variazione percentuale:

$$\{[(860,57-855,18) / 855,18] \times 100\} \times 0,80 = 0,504221\%$$

Coefficiente moltiplicatore da applicare alle vigenti tabelle:

$$[1 + (0,504221/100)] = 1,00504221\%$$

### Conclusioni

Con la presente relazione si è voluto illustrare brevemente la storia e l'evoluzione della normativa sugli oneri concessori e la metodologia usata ottenendo così il nuovo costo di costruzione al metro quadrato di superficie per i nuovi edifici pari ad € 860,57 ed il coefficiente moltiplicatore, da applicare alle tabelle parametriche in vigore, pari a 1,00504221.

Il Funzionario Tecnico  
(Arch. Emanuele Grillo)

## *Riferimenti legislativi:*

### **Entrata in vigore della Legge n. 10 del 10 gennaio 1977**

1. l'art. 3 stabilisce la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e del costo di costruzione;
2. l'art. 5 precisa che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale secondo le tabelle parametriche definite dalla regione in relazione all'andamento demografico, caratteristiche geografiche dei comuni, della destinazione d'uso delle zone previste negli strumenti urbanistici vigenti;
3. l'art. 6 stabilisce che il costo di costruzione è ottenuto dal 50% dei costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata nel caso che la regione non lo stabilisca con una propria determinazione;
4. l'art. 10 stabilisce i criteri per la determinazione da parte del Consiglio Comunale delle tabelle per il calcolo degli oneri per il rilascio delle concessioni relative ad opere o impianti non destinati alle residenze;

### **D.M. del 10 maggio 1977**

determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici nell'85% di quelle stabilito con il D.M. del 03.10.1975 n. 9816 pari a £ 171.000;

### **Legge Regionale n. 35 del 12 settembre 1977**

norme per la redazione delle tabelle parametriche per l'applicazione degli art. 5 e 10 della legge n. 10/77 che stabilivano l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la determinazione del contributo del costo di urbanizzazione da corrispondere per il rilascio delle concessioni edilizie;

### **Legge Regionale n. 35 del 12 settembre 1977**

art. 22 *"La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento quinquennale in relazione all'andamento dei costi. Il contributo si intende adeguato automaticamente in aumento o in proporzione all'ottanta per cento della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici determinato periodicamente dalla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10"*;

### **D.M. del 08 giugno 1989**

Con il quale viene determinato il costo di costruzione dei nuovi edifici in £ 190.000;

### **D.M. del 20 giugno 1990**

Con il quale viene determinato il costo di costruzione dei nuovi edifici in £ 250.000;

### **Legge n. 537 del 24 dicembre 1993**

*"Interventi correttivi di finanza pubblica"* stabilisce che il costo di costruzione è determinato dalle regioni ed in mancanza di dette determinazioni il costo è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni in ragione della variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

### **Deliberazione Giunta Regionale del Lazio 10 dicembre 1996, n. 9678**

*"Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia agevolata"* stabilisce in £ 1.515.000 il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) per la provincia di Rieti;

### **Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 10 art. 282 comma 1)**

prevede che *"In attesa che la Regione disciplini le modalità e determinazioni del costo di costruzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge 10/1977 e successive modifiche, e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione è costituito dal 50 per cento dei costi massimi per l'edilizia agevolata, come definiti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione"*... *Omissis*;

**D. P. R. n. 380 del 06 giugno 2001** “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”

1. art. 16, comma 6: “*ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria generale*”;
2. art. 16, comma 9: “*nei periodi intercorrenti per le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)*”;

**Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 355 del 30 aprile 2004**

allegato “A” punto 5 determina il nuovo costo totale di nuova edificazione in 1.200,00 €;

**Legge Regionale n. 3 del 10 agosto 2010**

articolo 1 comma 41 lettera m) aggiorna l'art. 282 comma 1) Legge Regionale 10 maggio 2001 n.10 stabilendo un ulteriore incremento del 15% (non applicato nell'ultimo aggiornamento).

## **LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l'art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
2. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**SETTORE IV – Edilizia e Urbanistica**

**IL DIRIGENTE ROBERTO DI MARCO**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**Aggiornamento annuale del costo di costruzione per i nuovi edifici e quinquennale delle tabelle parametriche comunali per contributi afferenti il costo per le opere di urbanizzazione dovuti per il rilascio del permesso di costruire.**

*“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

**MOTIVAZIONE DEL PARERE**

Vista la relazione tecnica sottoposta dal Funzionario.

Comune di Rieti, lì 11/05/2022

**Il Dirigente del Settore**

**ROBERTO DI MARCO**

---



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 17/05/2022 07:44:03 UTC

## File verificato:

C:\Users\graziella.principess\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\IEMQFN6SZ5\Parere  
11\_05\_2022.rtf.p7mEsito verifica: **Verifica completata con successo**

## Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ROBERTO DI MARCO  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/05/2022 07:43:57 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
online: 17/05/2022 07:00:21 UTC

Dati del certificato del firmatario **ROBERTO DI MARCO**

Nome, Cognome: ROBERTO DI MARCO  
Numero identificativo: 21927030  
Data di scadenza: 19/10/2023 23:59:59 UTC  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. ,  
Certification AuthorityC ,  
IT ,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

## Fine rapporto di verifica

InfoCert  
S.p.A.

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**SETTORE: FINANZIARIO**

**DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**Aggiornamento annuale del costo di costruzione per i nuovi edifici e quinquennale delle tabelle parametriche comunali per contributi afferenti il costo per le opere di urbanizzazione dovuti per il rilascio del permesso di costruire.**

✓ **PARERE DOVUTO:**

**1. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”.*

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, li 13/05/2022

Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio

**Dott.ssa Paola De Biaggio**

---

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIAGGIO PAOLA

CODICE FISCALE: TINIT-DBGPLA70D60E472U

DATA FIRMA: 13/05/2022 07:03:14

IMPRONTA: 32383830616339613064666162636133303637363732353436343730393334346664343066333963

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to Cicchetti Antonio



Il Segretario Generale  
f.to Dott ssa Laura Mancini

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**  
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 20/05/2022, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti 20/05/2022



L'addetto di segreteria  
f.to (Graziella Principessa)

---

**Per copia conforme all'originale**

Rieti 20/05/2022



L' addetto di Segreteria  
(Graziella Principessa)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRINCIPESSA GRAZIELLA

CODICE FISCALE: TINIT-PRNGZL57T64G764L

DATA FIRMA: 20/05/2022 14:28:03

IMPRONTA: 36356262366131343239373733336233613637653938623538343366383363646630383366373534